

**TESTO INTEGRATO MOROSITÀ ELETTRICA
TIMOE**

Valido dall' 1 gennaio 2019

Allegato A alla deliberazione 29 maggio 2015 - 258/2015/R/com, modificato ed integrato con le deliberazioni 487/2015/R/eel, 17/2016/R/com, 73/2016/R/eel, 208/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 376/2017/R/com, 593/2017/R/com, 485/2018/R/eel e 569/2018/R/com

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito oggettivo.....	8
TITOLO II – REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA’ DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI	8
Articolo 3 Morosità dei clienti finali disalimentabili.....	8
Articolo 4 Richiesta di sospensione della fornitura	12
Articolo 5 Sospensione della fornitura di energia elettrica.....	13
Articolo 6 Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica sullo switching dei clienti finali	15
Articolo 7 Riattivazione della fornitura di energia elettrica	16
Articolo 8 Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita per morosità presso un punto sospeso	16
Articolo 9 Interruzione della fornitura di energia elettrica	17
Articolo 9bis Effetti dell’intervento di Interruzione dell’alimentazione del punto di prelievo sulle richieste di attivazione	18
Articolo 10 Comunicazione dell’avvenuta risoluzione del contratto di vendita per morosità presso i punti per i quali le procedure di sospensione e interruzione non sono andate a buon fine	19
Articolo 11	20
Indennizzi a favore dell’utente del trasporto	20
Articolo 12 Disposizioni in tema di fatturazione del servizio di trasporto nei casi di applicazione degli indennizzi	21
Articolo 13 Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia	22
Articolo 14 Ulteriori obblighi informativi in caso di revoca della richiesta di switching con riferimento ai clienti finali serviti in salvaguardia	23
Articolo 15 Ulteriori obblighi informativi dell’impresa distributrice.....	23
Articolo 16 Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita.....	23
Articolo 17 Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici.....	25

TITOLO III- REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'UTENTE DEL TRASPORTO E DISPACCIAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA L'UTENTE DEL TRASPORTO E LA CONTROPARTE COMMERCIALE25

Articolo 18 Ambito di applicazione.....26

Articolo 19 Obblighi di Terna, dell'impresa distributrice e del SII per inadempimenti relativi al servizio di dispacciamento26

Articolo 20 Obblighi dell'impresa distributrice e del SII per inadempimenti relativi al servizio di trasporto27

Articolo 21 Attivazione dei servizi di ultima istanza per inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento28

Articolo 22 Obblighi dell'utente del trasporto e dispacciamento e della controparte commerciale in caso di risoluzione contrattuale.....28

TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI29

Articolo 23 Clienti finali non disalimentabili29

Articolo 24 Morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero.....30

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, al TIS, al TIQE e al TIV, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **Capacità mensile di sospensione (CMS)** è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve essere disponibile ad eseguire in ciascun mese nel proprio ambito territoriale con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, aggiornata semestralmente e determinata come:

$$CMS_t \geq \max \left\{ \frac{NIS_{t-1}}{6}, 0,003 \times NPDP \right\}$$

dove:

NIS_{t-1} è il numero di interventi di sospensione della fornitura per morosità eseguiti nel semestre precedente relativamente ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;

$NPDP$ è il totale dei punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa di distribuzione;

- **Capacità settimanale di sospensione relativa a ciascun utente del trasporto (CSS_i)** è il numero minimo di interventi di sospensione della fornitura per morosità che l'impresa distributrice deve eseguire settimanalmente per ciascun utente del trasporto a fronte delle richieste pervenute dal medesimo utente con riferimento punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio nella propria titolarità, in ciascun ambito territoriale, pari a:

$$CSS_i = \max \left\{ \frac{CMS}{4} \times \frac{NPDP_{i,t-1}}{NPDP_{t-1}}, 1 \right\}$$

dove:

$NPDP_{i,t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice nella titolarità dell'utente del trasporto *i-esimo* nel semestre precedente;

$NPDP_{t-1}$ è il numero medio di punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio localizzati nell'ambito territoriale della medesima impresa distributrice nel semestre precedente;

- **Cliente finale disalimentabile** è il cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'utente del trasporto la sospensione della fornitura;
- **Cliente finale non disalimentabile** è il cliente finale, individuato ai sensi dell'Articolo 23, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta dell'utente del trasporto;
- **Controparte commerciale** è, alternativamente, l'esercente la maggior tutela, l'esercente la salvaguardia, il soggetto che sottoscrive il contratto per la vendita di energia elettrica con il cliente finale nell'ambito del mercato libero;
- **Fatturazione di importi anomali:** è il documento di fatturazione che contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli di cui all'articolo 9 bis, comma 9 bis.1, del TIQV;
- **Giorno utile** è ciascun giorno della settimana diverso dai giorni indicati come festivi, ivi compresi il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi;
- **Inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento** è l'inadempimento del pagamento degli importi dovuti per il servizio di trasporto o per il servizio di dispacciamento in base ai relativi contratti;
- **Interruzione della fornitura** è l'azione diretta sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale al fine di interrompere l'alimentazione di energia elettrica del cliente qualora non sia stato possibile portare a termine la sospensione della fornitura;
- **Morosità del cliente finale** o Morosità è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dal cliente finale alla controparte commerciale in base al relativo contratto di vendita;
- **POD** è il codice identificativo alfanumerico di cui al comma 14.1 del TIS;

- **Richiesta di indennizzo:** è la richiesta di indennizzo formulata nell'ambito del Sistema Indennitario ai sensi del c dell'articolo 7 del TISIND da un utente del sistema indennitario;
- **Switching** è la variazione dell'utente del trasporto e dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati a un cliente finale;
- **Servizio di trasporto** è il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica e indirettamente di trasmissione erogato dall'impresa distributrice nel cui ambito territoriale è ubicato il punto di prelievo del cliente finale;
- **Sospensione della fornitura** è la mancata consegna fisica dell'energia elettrica di uno o più punti di prelievo a seguito della morosità del cliente finale titolare dei medesimi punti di prelievo;
- **Utente del trasporto** è il soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice e corrisponde a:
 - l'utente del trasporto e dispacciamento, per i punti di prelievo serviti nel mercato libero o nel servizio di salvaguardia;
 - l'esercente la maggior tutela, per i punti di prelievo nel servizio di maggior tutela;
- **Utente del trasporto e dispacciamento** è il soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l'impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna per i punti di prelievo serviti nel mercato libero o nel servizio di salvaguardia.

-- * --

- **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 04/08** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08, e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 42/08** è l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, e successive modificazioni e integrazioni;
- **deliberazione ARG/elt 143/08** è la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2008, ARG/elt 143/08;
- **deliberazione ARG/elt 191/09** è l'allegato B alla deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09 e successive modifiche e integrazioni;
- **deliberazione 370/2012/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 20 settembre 2012, n. 370/2012/R/EEL, e successive modificazioni e integrazioni;

- **deliberazione 57/2013/R/COM:** è la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, n. 57/2013/R/COM;
- **deliberazione 456/2013/R/EEL:** è la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, n. 456/2013/R/EEL;
- **deliberazione 612/2013/R/EEL:** è la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, n. 612/2013/R/EEL;
- **deliberazione 538/2016/R/EEL:** è la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2016, 538/2016/R/EEL;
- **TIBEG** è il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, approvato con deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- **TIME** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica, Allegato B alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 come successivamente modificato e integrato;
- **TIQE** è il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 come successivamente modificato e integrato;
- **TIQV** è il Testo integrato della regolazione dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato con deliberazione dell’Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 come successivamente modificato e integrato;
- **TIS (Testo integrato settlement)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, approvato con deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 come successivamente modificato e integrato;
- **TISIND:** è l’Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com che disciplina il Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- **TIV (Testo integrato vendita)** è il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 approvato con deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato.

Articolo 2
Ambito oggettivo

2.1 Il presente provvedimento:

- a) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di morosità del cliente finale;
- b) disciplina la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto nei casi di inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento nei confronti dell'impresa distributrice o di Terna e nei casi di risoluzione contrattuale tra l'utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale ove i due soggetti non coincidano;
- c) definisce gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici, a Terna agli utenti del trasporto e alle controparti contrattuali nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) definisce la regolazione applicabile in caso di inadempimento dell'impresa distributrice rispetto agli obblighi previsti nel presente provvedimento.

TITOLO II – REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI MOROSITA' DEI CLIENTI FINALI DISALIMENTABILI

Articolo 3
Morosità dei clienti finali disalimentabili

- 3.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo II si applicano nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili.
- 3.2 L'utente del trasporto può richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura con le modalità di cui all'articolo 4. Prima di effettuare la richiesta, la controparte commerciale è tenuta, con riferimento a tutte le fatture non pagate, a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata, in cui devono essere almeno indicati:
 - a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando;
 - 1. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
 - 2. se la data di cui al punto 1. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - 3. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

- b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura;
 - c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
 - d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
 - 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - 2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
 - 3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.
 - e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: *“Gli importi per consumi risalenti a più di due anni possono non essere pagati, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Per non pagare tali importi, La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà, ad esempio inoltrando il modulo di eccezione della prescrizione allegato alla fattura [indicare numero fattura], ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti]”*.
- 3.3 Con riferimento ai casi diversi da quelli di cui al successivo comma 3.4, i termini di cui al comma 3.2 non possono comunque essere:
- a) relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a), inferiori a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
 - b) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) entro cui l'utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a);
 - c) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera d) punto 2 per la consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in

grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.

3.4 Nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, qualora la controparte commerciale proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospensione della fornitura, i termini di cui al comma 3.2 non possono comunque essere:

- a) relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a), inferiori a 7 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione;
- b) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) entro cui l'utente del trasporto può presentare richiesta di sospensione della fornitura, inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a);
- c) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera d) punto 2 per la consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.

3.5 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, la comunicazione di cui al comma 3.2 dovrà inoltre specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato

pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

- 3.6 La controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.5 nonostante alternativamente:
 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio;
 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

- 3.7 La controparte commerciale corrisponde al cliente finale l'indennizzo automatico di cui al comma 3.6 direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:
- a) come causale della detrazione *“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”*;
 - b) che *“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”*.
- 3.8 Nel caso in cui l'importo della prima fattura addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso l'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.

Articolo 4

Richiesta di sospensione della fornitura

- 4.1 La richiesta di sospensione della fornitura è presentata dall'utente del trasporto. Per i clienti serviti in maggior tutela, la richiesta di sospensione può essere presentata anche nel caso del mancato pagamento degli importi di cui al comma 7.5 del TIV.
- 4.2 La richiesta di sospensione della fornitura di uno o più punti di prelievo relativi ad un cliente finale moroso è presentata all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'utente del trasporto idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta all'impresa distributrice. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo oggetto della medesima richiesta, i seguenti elementi informativi:
- a) il POD;
 - b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale.
- 4.3 La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata all'impresa distributrice nei casi in cui:
- a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 3.2 nei modi ivi stabiliti e non siano state rispettate le tempistiche di cui al comma 3.3 o al comma 3.4;
 - b) il cliente finale abbia comunicato alla controparte commerciale l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità di cui al comma 3.2, lettera c);
 - c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
 - d) per i clienti in maggior tutela, la morosità del cliente finale sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica;
 - e) la controparte commerciale non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo all'attribuzione al cliente di una presunta responsabilità per la fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni;
 - f) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita.

- 4.3 bis Fermi restando gli obblighi di risposta motivata previsti dal TIQV, le previsioni di cui alla lettera e) del precedente comma 4.3, non trovano applicazione nei seguenti casi:
- a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 Euro;
 - b) il reclamo sia stato inviato dal cliente oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. Il cliente non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.
- 4.4 La richiesta di sospensione della fornitura può essere effettuata:
- a) settimanalmente, indicando l'ordine di priorità per l'esecuzione e con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio; le eventuali richieste di sospensione della fornitura ricevute in esubero rispetto al valore CSS_i sono soddisfatte dall'impresa distributrice nell'ambito dell'eventuale capacità settimanale residua non utilizzata da altri utenti del trasporto e resa disponibile proporzionalmente agli utenti del trasporto interessati;
 - b) in ciascun giorno lavorativo del mese, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
- 4.5 Ciascuna impresa distributrice comunica, entro i medesimi termini di cui all'articolo 3 della deliberazione 57/2013/R/COM, a ciascun utente del trasporto, la capacità mensile di sospensione assegnata al medesimo utente relativa al mese successivo.
- 4.6 La richiesta di sospensione inoltrata dall'utente del trasporto può essere revocata dal medesimo in qualsiasi momento. Qualora la revoca della richiesta di sospensione pervenga successivamente all'intervento di sospensione della fornitura, la medesima equivale ad una richiesta di riattivazione di cui al comma 7.1.

Articolo 5

Sospensione della fornitura di energia elettrica

- 5.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5.2, a seguito della richiesta di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice:
- a) effettua l'intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima:
 - i) entro 8 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
 - ii) entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera i);

- b) comunica all'utente del trasporto entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all'esecuzione dell'ultimo intervento programmato dall'impresa distributrice nel periodo di cui al comma 5.1 lettera a), tenuto conto degli ulteriori tentativi di cui al comma 5.5, per un medesimo punto di prelievo:
 - i) in caso di esito positivo, la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e la data dell'intervento;
 - ii) in caso di esito negativo:
 - il POD e la partita IVA o il codice fiscale del punto di prelievo;
 - il numero di tentativi di intervento effettuati;
 - le cause del mancato intervento;
 - l'eventuale fattibilità tecnica dell'intervento di *Interruzione della fornitura del punto di prelievo* di cui all'Articolo 9 e la stima di massima del costo per l'esecuzione dell'intervento, ove fattibile.
- 5.2 Le richieste di sospensione formulate dall'esercente la maggior tutela, relative a clienti finali inadempienti con riferimento al pagamento degli importi di cui al comma 7.5 del TIV devono essere eseguite dall'impresa distributrice:
- a) a decorrere dalla data di *switching*, se pervenute precedentemente al terz'ultimo giorno lavorativo dalla medesima data di *switching*;
 - b) entro tre giorni utili dal loro ricevimento, se pervenute a partire dal terz'ultimo giorno lavorativo dalla data di *switching*.
- 5.3 L'intervento di sospensione della fornitura può essere eseguito solamente nei giorni utili.
- 5.4 Qualora, per un punto di prelievo dotato di misuratore elettronico messo in servizio non si possa portare a termine la sospensione della fornitura di energia elettrica da remoto, l'impresa distributrice è tenuta a processare la richiesta di sospensione della fornitura secondo le medesime modalità previste per i punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio, dandone comunicazione all'utente del trasporto entro 2 giorni lavorativi successivi all'intervento di sospensione da remoto non andato a buon fine. Tali richieste non sono considerate ai fini della determinazione del valore della *CSS_i* e della *CMS_i*.
- 5.5 Con riferimento ai punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio o ai punti di cui al comma 5.4, l'impresa distributrice assicura, all'interno del medesimo periodo di cui al comma 5.1, lettera a), di effettuare ulteriori tentativi di sospensione della fornitura qualora la prima esecuzione dell'intervento abbia avuto esito negativo, per un totale pari al numero medio settimanale di tentativi con esito negativo nei 2 (due) mesi

precedenti e comunque non inferiore ad 1. Tali ulteriori tentativi non entrano nel computo dei valori di CSS_i e CMS_i .

- 5.6 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l'impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, secondo i medesimi tempi previsti al comma 5.1, lettera a). Decorso 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l'impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte dell'utente del trasporto, alla sospensione della fornitura.
- 5.7 Nei casi di cui al comma 5.6 l'impresa distributrice informa l'utente del trasporto riguardo all'avvenuta riduzione della potenza indicando la data in cui l'operazione è stata effettuata, entro 2 giorni lavorativi successivi all'effettivo intervento.

Articolo 6

Effetti della richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica sullo switching dei clienti finali

- 6.1 Qualora una richiesta di *switching* sia riferita a punti per i quali, tra il momento della medesima richiesta e la data di efficacia dello *switching*, pervenga una richiesta di sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 4, l'impresa distributrice procede alla sospensione della fornitura ai sensi dell'articolo 5, dandone comunicazione al soggetto che ha richiesto lo *switching* entro 4 giorni dalla richiesta di sospensione.
- 6.2 L'impresa distributrice è tenuta a riattivare, alla data di efficacia dello *switching*, la fornitura del cliente finale in precedenza sospesa. Nei casi in cui, a seguito della richiesta di *switching*, sia necessaria l'attivazione del servizio di maggior tutela, la riattivazione della fornitura del cliente finale in precedenza sospesa avviene solo qualora non sia avvenuta una richiesta di sospensione del punto ai sensi del comma 5.2.
- 6.3 L'utente del trasporto e del dispacciamento può revocare la richiesta di *switching* secondo i tempi, le modalità e gli effetti definiti nell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 6.4 Qualora, con riferimento ad una richiesta di *switching*, l'utente del trasporto e dispacciamento entrante abbia manifestato la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 6.3, all'utente medesimo sono fornite le seguenti informazioni:
- a) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
 - b) se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo.

- c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching* in corso;
 - e) le date delle eventuali richieste di *switching*, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching* in corso.
- 6.5 Al fine di identificare i punti di prelievo per i quali risulta in corso una richiesta di indennizzo, si considerano i punti di prelievo per i quali è stata accettata la richiesta di indennizzo di cui all'articolo 7 del TISIND.

Articolo 7

Riattivazione della fornitura di energia elettrica

- 7.1 La riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità avviene con le tempistiche e le modalità previste dal TIQE.
- 7.2 L'impresa distributrice è tenuta ad informare l'utente del trasporto, entro 2 giorni lavorativi dalla data di riattivazione della fornitura, dell'avvenuta riattivazione indicando la data in cui l'intervento è stato effettuato.
- 7.3 L'impresa distributrice, qualora sia impossibilitata ad effettuare l'intervento di riattivazione, ne informa l'utente del trasporto, entro 1 giorno lavorativo dall'avvenuto tentativo, indicando per ciascun punto di prelievo non riattivato gli elementi informativi di cui al comma 4.2 e le cause del mancato intervento.

Articolo 8

Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita per morosità presso un punto sospeso

- 8.1 Nei casi in cui l'intervento di sospensione della fornitura di cui all'articolo 5 sia stato eseguito con esito positivo, l'utente del trasporto, qualora la controparte commerciale abbia risolto per inadempimento il contratto con il cliente finale con riferimento al punto di prelievo sospeso, può inviare al SII comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 8.2 La comunicazione deve contenere i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4.1. del medesimo Allegato B.

- 8.3 La risoluzione contrattuale ha effetto con decorrenza da qualsiasi giorno del mese, indicato dall'utente del trasporto nella comunicazione di cui al comma 8.1. Tale data viene identificata come data di risoluzione per morosità del cliente finale.
- 8.4 La comunicazione di cui al comma 8.1 deve essere presentata al SII, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di risoluzione per morosità. Il SII verifica la sussistenza delle condizioni per la risoluzione.
- 8.5 Con riferimento ad un punto di prelievo per il quale è avvenuta la risoluzione del contratto di vendita per morosità, per garantire l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di vendita di energia elettrica si applicano le disposizioni di cui al Titolo II dell'Allegato D alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 9

Interruzione della fornitura di energia elettrica

- 9.1 Qualora l'impresa distributrice abbia indicato la fattibilità tecnica dell'intervento di interruzione della fornitura del punto di prelievo l'utente del trasporto può richiederne l'esecuzione all'impresa distributrice.
- 9.2 La richiesta di interruzione della fornitura del punto di prelievo deve essere preceduta da un'apposita comunicazione al cliente finale, trasmessa dalla controparte commerciale, a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicate le seguenti informazioni:
- a) che non essendo stato possibile eseguire l'intervento di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice provvederà all'interruzione della fornitura del punto di prelievo, agendo sull'allacciamento che alimenta l'impianto del cliente finale;
 - b) che l'esecuzione dell'interruzione della fornitura del punto di prelievo comporterà la risoluzione del contratto di vendita;
 - c) la stima di massima dei costi per l'esecuzione dell'intervento, specificando che l'esatto ammontare verrà determinato dall'impresa distributrice in base alle effettive modalità esecutive dell'intervento;
 - d) che la controparte commerciale addebiterà al cliente finale i costi dell'intervento di interruzione della fornitura del punto di prelievo sostenuti dall'impresa distributrice;
 - e) che per fruire nuovamente della fornitura dovrà essere formulata una richiesta di preventivo lavori per ripristino dell'alimentazione precedentemente interrotta.
- 9.3 La richiesta di interruzione della fornitura del punto di prelievo:
- a) può essere presentata all'impresa distributrice settimanalmente decorsi non meno di 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione

di cui al comma 9.2, nel periodo compreso tra il lunedì e il martedì di ciascuna settimana;

b) è valida se riporta i dati di cui alle lettere a) e b) del comma 4.2.

- 9.4 La richiesta di cui al comma 9.3 avviene attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al richiedente idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. L'utente del trasporto può presentare più richieste nella stessa settimana indicandone l'ordine numerico progressivo di priorità per l'esecuzione. Le richieste presentate fuori dai termini sono considerate non ricevute.
- 9.5 A seguito del pagamento da parte del cliente finale delle somme dovute, ovvero di comunicazione alla controparte commerciale da parte del cliente finale, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime in data antecedente alla data di esecuzione dell'intervento, l'utente del trasporto è tenuto a revocare immediatamente la richiesta di interruzione della fornitura del punto di prelievo.
- 9.6 La richiesta di interruzione della fornitura del punto di prelievo può essere revocata su iniziativa dell'utente del trasporto; in tali casi la revoca ha effetto solo se perviene entro le ore 14:00 del secondo giorno lavorativo antecedente l'intervento programmato.
- 9.7 A seguito della richiesta di interruzione della fornitura del punto di prelievo l'impresa distributrice:
- a) comunica, entro il venerdì della medesima settimana di cui al comma 9.3, le date di esecuzione degli interventi, non successive a 15 giorni utili dalle date delle relative richieste; qualora siano necessari atti autorizzativi, il termine per l'esecuzione dell'intervento non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti autorizzativi, così come definito nel TIQE;
 - b) procede all'intervento di interruzione della fornitura del punto di prelievo, che può essere eseguito solamente nei giorni utili.
- 9.8 L'impresa distributrice comunica all'utente del trasporto richiedente entro 7 giorni lavorativi successivi al giorno corrispondente all'esecuzione dell'intervento:
- a) in caso di esito positivo:
 - i. la conferma dell'avvenuta esecuzione dell'intervento e la conseguente cessazione del servizio di trasporto con riferimento allo specifico punto di prelievo;
 - ii. il dato di misura rilevato dal totalizzatore del misuratore o stimato in concomitanza con l'esecuzione dell'intervento e la data di rilevazione del dato di misura;
 - b) in caso di esito negativo, le cause del mancato intervento..
- 9.9 A seguito dell'esecuzione con esito positivo dell'intervento di cui al comma 9.7, con effetto dal giorno in cui è completato l'intervento, l'impresa distributrice

rimuove dal contratto di trasporto e dispacciamento dell'utente il relativo punto di prelievo. La fornitura può essere attivata tramite una richiesta di attivazione ai sensi del dell'articolo 3 dell'Allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 9bis

Effetti dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo sulle richieste di attivazione

- 9bis.1 L'impresa distributrice, a seguito di una richiesta di attivazione di un punto di prelievo, ai sensi dell'Articolo 3 dell'Allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel, la cui titolarità afferisce a un cliente finale per il quale ha in precedenza eseguito uno o più interventi di cui all'Articolo 9, anche con riferimento a punti di prelievo differenti da quello oggetto della richiesta di attivazione, comunica tale fattispecie all'utente del dispacciamento, indicando gli importi non ancora pagati. Tale comunicazione deve avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.
- 9bis.2 L'attivazione del punto di prelievo è subordinata al pagamento da parte dell'utente del dispacciamento richiedente degli importi evidenziati dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 9bis.1.
- 9bis.3 Entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'impresa di distribuzione di cui al comma 9bis.1 l'utente del dispacciamento può confermare la richiesta di attivazione del punto di prelievo. Qualora non provveda entro il medesimo termine l'impresa distributrice annulla la richiesta di attivazione.
- 9bis.4 Nei casi di cui al comma 9bis.1, il tempo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88 del TIQE è il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del pagamento di cui al comma 9bis.2 da parte dell'impresa distributrice e la data di attivazione della fornitura.

Articolo 10

Comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di vendita per morosità presso i punti per i quali le procedure di sospensione e interruzione non sono andate a buon fine

- 10.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'utente del trasporto e dispacciamento diverso dall'esercente la salvaguardia qualora:
- a) l'intervento di sospensione della fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 5 non sia stato eseguito e l'impresa distributrice abbia comunicato la non fattibilità dell'intervento di interruzione della fornitura;
 - b) l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura di cui all'articolo 9 abbia dato esito negativo.
- 10.2 Nei casi di cui al comma 10.1 l'utente del trasporto e dispacciamento, qualora la controparte commerciale abbia risolto per inadempimento il contratto con il

cliente finale, può inviare al SII comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.

- 10.3 La risoluzione contrattuale deve avere decorrenza dal primo giorno del mese e la comunicazione di risoluzione contrattuale deve essere inviata entro il giorno 10 del mese antecedente. Il SII verifica la sussistenza delle condizioni per la risoluzione.
- 10.4 Nei casi di cui al comma 10.2, con riferimento a clienti finali gestori del servizio idrico integrato, entro l'ultimo giorno del secondo mese antecedente la data di efficacia della risoluzione del contratto:
- a) la controparte commerciale è tenuta ad indicare al cliente finale la data a decorrere dalla quale il contratto di vendita di energia elettrica si intende risolto, nonché la data entro la quale un eventuale nuovo utente del dispacciamento deve inoltrare la richiesta di *switching* al fine di evitare l'attivazione del servizio di ultima istanza cui risulta aver diritto.
 - b) deve essere inviata la comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 10.3.

Articolo 11

Indennizzi a favore dell'utente del trasporto

- 11.1 Nei casi di mancato intervento da parte dell'impresa distributrice riconducibile ad una delle cause diverse da quelle di cui al comma 103.1, lettere a) e b) del TIQE, l'impresa distributrice è tenuta a corrispondere indennizzi a favore dell'utente del trasporto, dandone comunicazione al medesimo utente.
- 11.2 Gli indennizzi si applicano nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di cui:
- a) al comma 5.1, lettera a) e al comma 5.6 in merito ai termini ultimi per l'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura o di riduzione della potenza;
 - b) al comma 5.1, lettera b) in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'esito dell'intervento di sospensione della fornitura;
 - c) al comma 5.2 in merito al termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento di sospensione nei casi di richieste formulate dall'esercente la maggior tutela ai sensi di quanto previsto dal TIV;
 - d) al comma 5.7 in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'avvenuta riduzione della potenza;
 - e) al comma 9.7, lettera a), in merito ai termini ultimi per l'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo;
 - f) al comma 9.8, in merito al termine per la comunicazione all'utente del trasporto dell'esito dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di prelievo.
- 11.3 Gli importi base degli indennizzi sono fissati pari a:
- a) euro 50 (cinquanta) nei casi di cui al comma 11.2, lettere b), d) e f);

b) i valori fissati dalla Tabella 1, negli altri casi di cui al comma 11.2.

- 11.4 L'impresa distributrice è tenuta al versamento all'utente del trasporto degli indennizzi di cui al comma 11.3, lettera b) in modo crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione. In particolare, se l'esecuzione avviene:
- a) oltre il termine previsto, ma entro un tempo doppio, è corrisposto l'indennizzo pari all'importo base;
 - b) oltre un tempo doppio rispetto al termine previsto, ma entro un tempo triplo, è corrisposto l'indennizzo pari al doppio dell'importo base;
 - c) oltre un tempo triplo rispetto al termine previsto, è corrisposto l'indennizzo pari al triplo dell'importo base.

Articolo 12

Disposizioni in tema di fatturazione del servizio di trasporto nei casi di applicazione degli indennizzi

- 12.1 Qualora l'utente del trasporto abbia diritto agli indennizzi di cui al comma 11.2, lettere a), c) ed e), l'impresa distributrice provvede a non fatturare o a stornare le fatture di cui al punto 2.2, lettera a) dell'Allegato C alla deliberazione 268/15/R/eel, eventualmente già emesse per il servizio di trasporto erogato, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto dell'indennizzo, ivi compresi gli oneri di sistema e le ulteriori componenti, a decorrere dal termine ultimo in cui doveva avvenire la prestazione e fino alla data di esecuzione della medesima.
- 12.2 A seguito dell'esecuzione della prestazione, l'impresa distributrice fattura un ammontare pari al 50% dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto in precedenza non fatturati ai sensi del comma 12.1.
- 12.3 L'impresa distributrice:
- a) è comunque tenuta a versare gli oneri di sistema e le ulteriori componenti addizionali della tariffa di distribuzione senza considerare il limite del 50% pagato ai sensi del comma 12.2;
 - b) è tenuta a pagare a Terna le componenti previste senza considerare il limite del 50% pagato ai sensi del comma 12.2;
 - c) non può richiedere il recupero degli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo tramite i meccanismi di perequazione definiti ai sensi della regolazione dell'Autorità.
- 12.4 Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12.1 e 12.2 non si applicano con riferimento ai sistemi di compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica di cui al TIBEG. L'eventuale componente tariffaria compensativa della spesa riconosciuta viene indicata nelle fatture di cui al punto 2.2 lettera c) dell'Allegato C alla deliberazione 268/15/R/eel.
- 12.5 In deroga a quanto previsto ai commi 12.1, 12.2 e 12.3, fino al 31 dicembre 2018 l'impresa di distribuzione può, con riferimento ai punti di prelievo oggetto di indennizzo di cui al comma 11.2, lettera a), c) ed e):

- a) entro 5 giorni lavorativi dal termine ultimo per l'esecuzione dell'intervento, comunicare all'utente del trasporto, tramite PEC, l'intenzione di applicare le disposizioni derogatorie di cui al presente comma;
- b) continuare a fatturare in acconto il servizio di trasporto e, a seguito dell'esecuzione dell'intervento richiesto, effettuare una rettifica alla prima fattura utile di cui al punto 2.2, lettera b) dell'Allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel, di importo pari all'ammontare calcolato applicando i criteri di cui ai commi 12.1, 12.2 e 12.3 maggiorato del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea a partire dal termine ultimo per l'esecuzione la prestazione e fino alla data di esecuzione della medesima. Nel campo "note fatture" della fattura di rettifica deve essere indicata la dicitura "fattura di rettifica ai sensi del comma 12.4 del TIMOE.

Articolo 13

Switching dei clienti finali serviti in salvaguardia

- 13.1 Il presente articolo si applica alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo serviti nel mercato libero associati a clienti finali in precedenza forniti dall' esercente la salvaguardia, per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del cliente finale dal servizio di salvaguardia o alle procedure di *switching* relative a punti di prelievo per i quali, antecedentemente alla data di decorrenza dello *switching*, è stato attivato transitoriamente il servizio ai sensi del successivo Titolo III.
- 13.2 La richiesta di *switching* contiene, a pena di irricevibilità, la proposta irrevocabile dell'utente del trasporto e dispacciamento entrante, anche se diverso dalla controparte commerciale, di acquistare, secondo le modalità ed alle condizioni economiche di cui al presente articolo, l'eventuale credito dell' esercente la salvaguardia nei confronti del cliente finale, relativo alle due ultime fatture emesse per il servizio prestato. La proposta irrevocabile deve essere sospensivamente condizionata al fatto che, alla data di cui al comma 13.5, il proponente sia ancora utente del trasporto e dispacciamento per i punti di prelievo oggetto della proposta.
- 13.3 Il credito di cui al comma 13.2 comprende le somme esposte in fattura a titolo di corrispettivo, nonché la restituzione di eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento, al netto degli importi direttamente riscossi dai clienti finali anche parzialmente, degli importi oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti.
- 13.4 L' esercente la salvaguardia può procedere alla cessione del credito di cui al comma 13.2, notificando all'utente del trasporto e dispacciamento entrante copia delle fatture non pagate, degli importi eventualmente riscossi, od oggetto di rateizzazione e dei crediti eventualmente ceduti, unitamente all'indicazione degli elementi necessari al fine del calcolo degli eventuali interessi.

- 13.5 La notifica di cui al comma 13.4 deve essere effettuata dopo la data entro cui doveva essere pagata l'ultima fattura, ma non oltre i 40 giorni successivi. Decorso inutilmente quest'ultimo termine, la proposta di acquisto di cui al comma 13.2 diviene inefficace.
- 13.6 Per il credito acquistato ai sensi del presente articolo, l'utente del trasporto e dispacciamento entrante corrisponde, entro 45 giorni dalla notifica della cessione del credito, all'esercente la salvaguardia una somma pari al 100% delle somme esposte nella fattura a titolo di corrispettivo.
- 13.7 Gli oneri eventualmente sostenuti per la cessione del credito, tra cui le spese generali di gestione della pratica, non possono essere ammessi al meccanismo di reintegrazione della morosità di cui alle deliberazioni 370/2012/R/EEL, 456/2013/R/EEL, 538/2016/R/EEL e all'articolo 31bis del TIV.

Articolo 14

Ulteriori obblighi informativi in caso di revoca della richiesta di switching con riferimento ai clienti finali serviti in salvaguardia

- 14.1 Nei casi di cui all'articolo 13, l'utente del trasporto e dispacciamento entrante può revocare la richiesta di *switching*, avendo ricevuto le seguenti informazioni:
- a) la data di attivazione del servizio di salvaguardia;
 - b) la più recente data di eventuale richiesta di sospensione del punto di prelievo e, qualora già avvenuta, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo.
- 14.2 Le modalità di esercizio della revoca sono definite nell'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel.

Articolo 15

Ulteriori obblighi informativi dell'impresa distributrice

- 15.1 Contestualmente all'intervento di sospensione della fornitura, l'impresa distributrice effettua la rilevazione dei dati di misura dei punti di prelievo oggetto dell'intervento, secondo le previsioni stabilite dal TIME.
- 15.2 Ai fini dell'applicazioni delle disposizioni dell'articolo 13, l'impresa distributrice è tenuta a rilasciare all'esercente la salvaguardia entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'esercente medesimo, il nominativo dell'utente del trasporto e del dispacciamento entrante.

Articolo 16

Clausole negoziali da inserire nei contratti di vendita

- 16.1 I contratti di vendita di energia elettrica predisposti dalle controparti commerciali dovranno contenere espressa indicazione:

- a) del termine ultimo che intercorre tra la scadenza di pagamento indicata nei documenti di fatturazione e l'attivazione delle procedure previste in caso di morosità del cliente;
- b) del termine - comunque non inferiore a 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte della controparte commerciale, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui la controparte commerciale non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, del termine, comunque non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora, per provvedere al pagamento - decorso il quale, in caso di mancato pagamento, verrà richiesta la sospensione della fornitura; e che tali termini potranno essere ridotti, indicando espressamente le previsioni di cui al comma 3.4;
- c) delle modalità di comunicazione, da parte del cliente alla controparte commerciale, dell'avvenuto pagamento in caso di solleciti e di costituzione in mora;
- d) del diritto di richiedere all'impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui alla lettera b);
- e) del diritto di richiedere al cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità;
- f) degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura;

16.2 La controparte commerciale che non sia anche utente del trasporto e del dispacciamento, ne dà atto nell'ambito del contratto di vendita col cliente finale. Il contratto reca anche una clausola che ne condiziona risolutivamente l'efficacia all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 22.3, precisando altresì che, in tale caso:

- a. il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati;
- b. la fornitura verrà comunque garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia.

16.3 Nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione, i contratti di vendita devono altresì specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore,

prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e che, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

- 16.4 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 6.3, l'esercente la vendita deve prevedere espressamente, nel contratto di fornitura, che:
- a) all'utente del trasporto e del dispacciamento sono messe a disposizione le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di *switching*:
 - i. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
 - ii. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo.
 - iii. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
 - iv. le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
 - v. le eventuali date delle richieste di *switching*, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*.
- 16.5 il contratto di vendita deve prevedere espressamente che qualora l'utente del trasporto e del dispacciamento che ha presentato richiesta di *switching*, eserciti la facoltà di cui al comma 6.3, a seguito delle informazioni di cui alla precedente lettera a), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e che gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Articolo 17

Obblighi di comunicazione in tema di indennizzi automatici

- 17.1 La controparte commerciale è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet le informazioni relative alle tempistiche e alle modalità per la costituzione in mora e agli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto di tale disciplina.
- 17.2 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici, la controparte commerciale è tenuta a tracciare:
- a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
 - b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

TITOLO III- REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO NEI CASI DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'UTENTE

**DEL TRASPORTO E DISPACCIAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO TRA L'UTENTE DEL TRASPORTO E LA CONTROPARTE
COMMERCIALE**

Articolo 18

Ambito di applicazione

- 18.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo III si applicano qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
- a) l'utente del trasporto e dispacciamento risulta inadempiente verso Terna o verso l'impresa distributrice relativamente alle obbligazioni inerenti rispettivamente al contratto di dispacciamento o al contratto di trasporto;
 - b) a seguito della risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale.
- 18.2 Le disposizioni di cui al presente Titolo III prevedono obblighi di comunicazione in capo a Terna, alle imprese distributrici e al SII, nonché la definizione di modalità di trasferimento dei punti di prelievo inseriti nel contratto di dispacciamento dell'utente del trasporto e dispacciamento inadempiente al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia.

Articolo 19

Obblighi di Terna, dell'impresa distributrice e del SII per inadempimenti relativi al servizio di dispacciamento

- 19.1 Contestualmente all'invio della comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, Terna comunica al SII il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente del trasporto e dispacciamento verrà risolto.
- 19.2 Il SII provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla comunicazione di Terna, a comunicare alle imprese distributrici il termine decorso il quale il contratto di dispacciamento relativo all'utente del trasporto e dispacciamento verrà risolto.
- 19.3 Decorso il termine riportato nella comunicazione di diffida prevista ai sensi dell'articolo 13 del Contratto per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per punti di prelievo, in caso di inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento, Terna è tenuta a dare immediata comunicazione di tale mancato adempimento al SII.
- 19.3bis Il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a dare immediata comunicazione alle imprese distributrici interessate

del mancato adempimento comunicato da Terna ai sensi del comma 19.3, indicando almeno le seguenti informazioni:

- a) la partita IVA e il codice fiscale nonché il POD dei clienti finali controparti dell'utente inadempiente;
- b) il codice identificativo del contratto di dispacciamento dell'utente;
- c) la data a decorrere dalla quale, ai sensi dell'articolo 21, saranno attivati i servizi di maggior tutela o salvaguardia in assenza di una richiesta di *switching* da parte di un nuovo utente;
- d) *soppressa*.

19.3ter Il SII, nei medesimi termini di cui al precedente comma 19.3bis, provvede a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di dispacciamento relativo all'utente del dispacciamento cui la stessa risulta associata.

19.4 *Soppresso*.

19.5 Il SII provvede, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 19.3, ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto e dispacciamento inadempiente la comunicazione di risoluzione dei relativi contratti.

19.6 *Soppresso*.

19.7 *Soppresso*.

Articolo 20

Obblighi dell'impresa distributrice e del SII per inadempimenti relativi al servizio di trasporto

20.1 In caso di inadempimento dell'utente del trasporto, allo scadere dei termini previsti nell'Allegato B del Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, l'impresa distributrice è tenuta a dare immediata comunicazione al SII che il contratto di trasporto con riferimento al medesimo utente si intende risolto.

20.2 Il SII provvede, tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 20.1, a comunicare all'impresa distributrice l'elenco dei punti di prelievo associati all'utente inadempiente, indicando le medesime informazioni di cui al comma 19.3bis.

20.2bis Il SII, nei medesimi termini di cui al precedente comma 20.2, provvede a comunicare a ciascuna controparte commerciale, se diversa dall'utente inadempiente, la risoluzione per inadempimento del contratto di trasporto relativo all'utente del trasporto cui la stessa risulta associata.

20.3 Il SII provvede, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 20.1, ad inviare ai clienti finali titolari di punti di prelievo associati all'utente del trasporto inadempiente la comunicazione di risoluzione del relativo contratto.

20.4 Il SII provvede a dare immediata comunicazione a Terna della risoluzione del contratto di trasporto.

Articolo 21

Attivazione dei servizi di ultima istanza per inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento

21.1 A seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto per inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento con riferimento a punti di prelievo del mercato libero, il SII provvede a trasferire i punti oggetto del contratto risolto:

- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
- b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia per i clienti aventi diritto alla salvaguardia.

21.1bis Il servizio di maggior tutela o di salvaguardia è attivato con decorrenza dal diciassettesimo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale di cui al comma 19.3 o al comma 20.1 secondo le modalità previste al Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.

21.1ter *Soppresso.*

21.2 A seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e di trasporto per inadempimento dell'utente del trasporto e dispacciamento con riferimento a punti di prelievo del servizio di salvaguardia, si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione 143/08.

Articolo 22

Obblighi dell'utente del trasporto e dispacciamento e della controparte commerciale in caso di risoluzione contrattuale

22.1 Il presente articolo si applica nel caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale siano soggetti diversi, e quest'ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo.

22.2 L'utente del trasporto e dispacciamento non ha diritto a chiedere la sospensione della fornitura in caso di inadempimento della controparte commerciale.

- 22.3 L'utente del trasporto e dispacciamento che risolve il contratto con la controparte commerciale, per inadempimento di quest'ultima, ne dà comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al SII secondo le modalità di cui al Titolo II dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel.
- 22.4 Sino a quando il punto di prelievo interessato dalla risoluzione di cui al comma 22.3 resta nella titolarità dell'utente del trasporto e dispacciamento, in ragione delle tempistiche fissate dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, l'utente medesimo e la controparte commerciale restano vicendevolmente obbligati alle previsioni del contratto necessarie ad assicurare la continuità della fornitura al cliente finale associato al predetto punto.
- 22.5 Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla risoluzione del contratto di cui al comma 22.3, la controparte commerciale comunica al cliente finale associato al punto di prelievo interessato dalla risoluzione:
- a) che il contratto di vendita col medesimo cliente si intende risolto, per avveramento della condizione di cui al comma 16.2, in seguito alla sopravvenuta risoluzione del contratto da parte dell'utente del trasporto e dispacciamento;
 - b) la data in cui cessa l'esecuzione del contratto di vendita, coerente con i tempi previsti dall'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel;
 - c) che, a decorrere dalla data di cui alla precedente lettera b), la fornitura al cliente finale verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un'altra controparte commerciale, da parte dell'esercente la maggior tutela o dell'esercente la salvaguardia.

TITOLO IV- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23

Clienti finali non disalimentabili

- 23.1 I clienti non disalimentabili sono i clienti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
- a) i clienti finali identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.;
 - b) i clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b) del TIBEG ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione che non sono identificati come interrompibili ai sensi del precedente comma;
 - c) altri clienti finali diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall'impresa distributrice, non è

stata prevista da parte della medesima impresa distributrice la sospensione della fornitura in relazione alla funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi.

- 23.2 Ciascuna impresa distributrice predispone e aggiorna un elenco dei clienti finali non disalimentabili, contenente il POD e la partita IVA o il codice fiscale di ciascuno dei punti di prelievo per i quali l'impresa distributrice attribuisce la qualifica di cliente finale non disalimentabile. Successivamente alle indicazioni ricevute dalle Prefetture ai sensi delle disposizioni di cui al comma 21.3 della deliberazione ARG/elt 04/08, ciascuna impresa distributrice provvede alla pubblicazione di un estratto, ad eccezione dei clienti finali di cui al comma 2.2, lettera b), del TIBEG ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della medesima deliberazione, contenente unicamente il POD.
- 23.3 Dall'elenco di cui al comma 23.2 le imprese distributrici espungono i clienti finali che dichiarano per iscritto e sotto la propria responsabilità di non voler essere ricompresi nella categoria di cliente finale non disalimentabile, esonerando contestualmente terzi da eventuali conseguenze di tale dichiarazione. A tal fine, l'utente del trasporto trasmette tempestivamente all'impresa distributrice l'eventuale dichiarazione del cliente finale.
- 23.4 L'utente del trasporto comunica all'impresa distributrice, con la massima tempestività e comunque entro il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento, la richiesta di un cliente finale di essere inserito nell'elenco dei clienti finali non disalimentabili di cui al comma 23.2. Tale comunicazione deve contenere il POD, la partita IVA o il codice fiscale relativi a ciascun punto di prelievo oggetto della suddetta richiesta.

Articolo 24

Morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero

- 24.1 In caso di morosità dei clienti finali non disalimentabili serviti sul mercato libero, l'utente del trasporto può risolvere i relativi contratti di dispacciamento e di trasporto per gli effetti di cui al comma 24.3.
- 24.2 La richiesta di risoluzione del contratto di trasporto è presentata dall'utente del trasporto all'impresa distributrice attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca al medesimo documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna della richiesta. Tale richiesta è valida se riporta, per ciascun punto di prelievo, i seguenti elementi informativi:
- a) il POD;
 - b) la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale;

- c) la specificazione che la richiesta di risoluzione è inoltrata a seguito dello stato di morosità del cliente finale.
- 24.3 A seguito della richiesta di risoluzione del contratto di trasporto per morosità del cliente finale non disalimentabile, l'impresa distributrice provvede a trasferire i punti di prelievo oggetto della medesima richiesta nel contratto di dispacciamento:
- a) dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela;
 - b) dell'esercente la salvaguardia, per i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia.
- 24.4 L'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al comma 24.3 avviene secondo le medesime tempistiche previste per le altre variazioni dell'utente del dispacciamento per uno o più punti di prelievo.
- 24.5 L'impresa distributrice specifica, nella comunicazione di cui al comma 4.3 del TIV, se l'attivazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia è effettuata per morosità del cliente finale non disalimentabile.

Tabella n. 1 – Indennizzi a favore dell’utente del trasporto ai sensi dell’articolo 11

<i>Tipologie di clienti</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine ma entro un tempo doppio*</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre il termine doppio ma entro un tempo triplo**</i>	<i>Rimborsi in € per esecuzione oltre un tempo triplo***</i>
Clienti BT domestici	35,00	70,00	105,00
Clienti BT non domestici	70,00	140,00	210,00
Clienti MT	140,00	280,00	420,00
Clienti AT	140,00	280,00	420,00

Nei casi di cui la comma 5.2, lettera a) si intende:

(*) oltre il termine ma entro 6 (sei) giorni utili dalla data di *switching*;

(**)oltre 6 (sei) giorni utili dalla data di *switching* ma entro 9 (nove) giorni utili dalla data di *switching*;

(***)oltre 9 (nove) giorni utili dalla data di *switching*.”.

TAVOLA DI CONCORDANZA

Allegato A alla deliberazione 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 così come modificata ed integrata con le deliberazioni ARG/elt 42/08, 186/08, 107/09, 191/09, 219/10, ARG/gas 99/11, ARG/com 151/11, 396/2012/R/EEL, 67/2013/R/COM e 173/2013/R/COM	TIMOE Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 7bis	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 13
Articolo 9	Articolo 15
Articolo 10	Articolo 16
Articolo 10bis	Articolo 17
Articolo 11	Articolo 18
Articolo 12	Articolo 19
Articolo 13	Articolo 20
Articolo 14	Articolo 21
Articolo 15	Articolo 11
Articolo 16*	-
Articolo 17*	-
Articolo 18	Articolo 23
Articolo 19	Articolo 24
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21	Articolo 25

*Articoli già abrogati nell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 04/08